

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione, è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il perimetro che delimita il centro abitato, così come approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12.02.2008 ed individuato negli elaborati cartografici allegati alla stessa.
 - Le aree e gli spazi pubblici appartenenti alla 1^a categoria sono quelle all'interno del centro abitato;
 - Le aree e gli spazi pubblici appartenenti alla 2^a categoria sono quelle all'esterno del perimetro del centro abitato.
2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, verranno considerate appartenenti alla categoria che corrisponde alla zona in cui insiste la strada, come desunto dalle planimetrie allegata al provvedimento di Giunta citato al comma 1.
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse, sono assoggettate all'applicazione del canone stabilito per la categoria superiore.

Art. 21

Determinazione della misura di tariffa base

a) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- Per le occupazioni temporanee di aree e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è la seguente:

Occupazioni del suolo, soprasuolo e sottosuolo

I° categoria

€ 2,40

II° categoria ⁹

€ 1,94

Saccardo, Ferracini, Gasparoni, Gavassi, Gecchelini, Geccheletti, Gonzati, Laita, Lebena, Maglio, Masetto, Marzarotti, Mauli, Momelati, Monti, Munari, Nogare, Palle, Paladini, Piane, Pianezza, Piazza di Tretto e Piazza di Magrè, Pozzani di Sopra, Santa Maria del Pornaro, San Ulderico, Pretti, Quartiero, Raga Gavassi, Raga Marcanti, Ravagni, Reghellini, Righele, Rive, Rivelle, Ronchi, Rossi, Santa Caterina, San Rocco, Sarego, Secchiaro, Sessegolo, Smiderle, Snorche, Soggio, Sottopiazza, Strulli, Tomasi, Zaffonati, Zanei, Zovi, Xausa, Alba, Ballestrini, Castellaro, Chele, Falzoie, Gresellini, Marsili, Pozzani di Sotto, San Martino e Sostere.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III° CATEGORIA

La zona 3 è evidenziata nelle planimetrie allegata con il colore azzurro e comprende tutte le aree che non sono state delimitate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e in riferimento alla delibera della Giunta Comunale n. 893 del 30.06.1993.

2. La classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, verranno considerate appartenenti alla categoria che corrisponde alla zona in cui insiste la strada, come desunto dalle planimetrie allegata al provvedimento consiliare citato al comma 1.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse, sono assoggettate all'applicazione del canone stabilito per la categoria superiore.

⁹ Fino al 31.12.2010 esisteva anche la 3^a categoria

- Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al punto precedente, moltiplicata per il valore di cui al successivo art. 22 del presente regolamento, è determinata:

a fasce orarie:

I° fascia : occupazione fino a 12 ore = 60 per cento della tariffa giornaliera

II° fascia: occupazione oltre le 12 ore = 100 per cento della tariffa giornaliera

b) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

- Per le occupazioni permanenti di aree e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o per metro lineare è determinata nella misura del quattro per cento della tariffa giornaliera stabilita, per la categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al punto precedente moltiplicata per 365.

Art. 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione, anche in relazione alle modalità dell'occupazione, per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo art. 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,20 e superiore a 2.

Art. 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione dell'occupazione

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.¹⁰

Per le suddette occupazioni il canone è determinato con riferimento alla misura minima di tariffa prevista dal presente Regolamento, pari a € 0,39, avuto riguardo alla tipologia, all'ubicazione e alla valutazione economica della specifica attività esercitata dai titolari delle concessioni/autorizzazioni secondo i coefficienti di cui al successivo art. 24.

La tariffa viene applicata per ogni metro lineare o frazione di occupazione, con un minimo di € 18,00 per ogni singola occupazione.¹¹

¹⁰ Il capoverso sostituito era il seguente: “ Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari “.

¹¹ Il capoverso sostituito era il seguente: “Per le suddette occupazioni il canone è determinato con riferimento alla misura del 50 per cento della tariffa minima pari a £. 500 (0,25823) e applicata per ogni metro lineare o frazione di occupazione, con un minimo di £. 30.000 (€ 15,49) per ogni singola occupazione“.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate, invece, al pagamento di un canone determinato forfetariamente secondo i criteri di cui al successivo art. 26.

2. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

3. Occupazioni del suolo e soprassuolo con cartelli pubblicitari, impianti pubblicitari a cassonetto, vetrinette e simili.

1. Si considerano occupazioni di suolo pubblico quelle realizzate con cartelli pubblicitari e simili manufatti qualora gli stessi siano sospesi sul suolo o siano sorretti da appositi sostegni ad una altezza dal suolo fino a metri 2.
2. Si considerano occupazioni di soprassuolo pubblico quelle realizzate con cartelli pubblicitari e simili manufatti qualora gli stessi siano sospesi sul suolo ad una altezza superiore a metri 2. Per tali fattispecie la determinazione della superficie da assoggettare al canone è effettuata sulla proiezione al suolo del perimetro, rivolto al suolo, del corpo sospeso.
3. Le occupazioni con cartelli pubblicitari e simili manufatti sorretti da appositi sostegni ad una altezza dal suolo superiore a metri 2, sono considerate occupazioni di soprassuolo o di suolo pubblico, a seconda della maggiore superficie risultante dall'applicazione della modalità di calcolo prevista dal punto precedente o da quella occupata dai relativi sostegni.

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A, punto 1, del presente articolo.

2. Occupazioni nei mercati settimanali

Per l'occupazione effettuata in occasione del mercato settimanale, la superficie computabile ai fini del canone è quella del posteggio assegnato con l'atto di concessione.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale al di fuori dell'area mercatale, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione.

3. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Le superfici occupate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a mq. 100, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc.. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

5. Occupazioni del suolo e soprasuolo con cartelli pubblicitari, impianti pubblicitari a cassonetto, vetrinette e simili.

Per il calcolo della superficie di riferimento per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri stabiliti alla precedente lettera A, punto 3, del presente articolo.

C. Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

1) Spazi soprastanti e sottostanti	0,50
2) Occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche	0,50
3) Distributori di carburante	0,40
4) Attività dello spettacolo viaggiante	0,20
5) Occupazioni temporanee da parte di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0,50
6) Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,50
7) Occupazioni realizzate con edicole, chioschi e simili	1,50
8) Occupazioni temporanee realizzate da esercizi pubblici	0,50
9) Attività di vendita e di somministrazione in occasione di iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale	0,20
10) Altre attività	1

Art. 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A. OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di

valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML) e successivamente per 365.

FORMULA : PTB x CE x MQ/ML x 365

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è:

quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto viene adeguato alla misura della fascia oraria (MFO) e la risultante va moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML) e per il numero dei giorni di occupazione.

FORMULA : TB x CE : MFO x MQ/ML x G

Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art. 26, 4° comma, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e, qualora istituito e regolamentato, l'importo del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art 62 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997.

Art. 26¹²

Criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi

¹² Si riporta la precedente stesura dell'art. 26:

Art. 26

Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi i pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc.. la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue: £. 1.000 (€ 0,52) per utente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £. 1.000.000 (€ 516,46). La medesima misura di £. 1.000.000 (€ 516,46) è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1 realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'anno precedente a quello di applicazione del canone e comprende anche tutti quelli cessati o iniziati nel corso dell'anno medesimo, a prescindere dalla loro durata.
4. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato con riferimento alla misura del 50 per cento della tariffa minima pari a £. 500 (€ 0,25823) e applicata per ogni metro lineare o frazione di occupazione.
5. E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti di cui al comma 1 informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare i relativi controlli.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto soprastanti e sottostanti il suolo comunale da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze presenti nel territorio comunale per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,65 per utenza.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L'importo di cui al comma 1 viene rivalutato annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del canone, comprendente anche le utenze cessate o iniziate nel corso dell'anno medesimo.
5. E' in facoltà del Comune richiedere ai soggetti di cui al comma 1 informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare i relativi controlli.

Art. 27 **Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'art. 25 del presente regolamento, è dovuto:
 - nella misura del 20 per cento per le occupazioni realizzate per finalità culturali, sportive, ricreative e del tempo libero
 - nella misura del 95 per cento della tariffa per le occupazioni realizzate per l'esecuzione delle opere di cui al D.Lgs. n. 198 del 4 settembre 2002 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art.1, comma 2°, della Legge 21 dicembre 2001 n. 443)¹³

Art. 28 **Riduzioni**

1. Il canone, come determinato dall'art. 25 del presente regolamento, è ridotto:
 - Nella misura del 50 per cento per le occupazioni temporanee con impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione)
 - Nella misura del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente
 - Nella misura del 30 per cento per le occupazioni di durata giornaliera fino a 12 ore (I° fascia) e che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione)
 - Nella misura del 30 per cento per le occupazioni di durata giornaliera oltre le 12 ore (II° fascia) e che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione).

¹³ La norma richiamata, per cui è stata adottata la variazione all'art. 27, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003.

2. Le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.
3. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente di cui al precedente comma 1, si fa riferimento non al criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima o diversa area del territorio comunale, bensì al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

Art. 29

Disciplina della tariffa

1. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, sarà deliberata entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe già in vigore.
3. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. L'importo finale del canone viene arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 € o per eccesso se è superiore.
4. Non si procede a riscuotere o a rimborsare per somme complessivamente inferiori a € 10,33, restando esclusi i versamenti, anche in misura inferiore, effettuati in modo diretto, cosiddetto "brevi manu".
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F24)
 - versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Schio.

Art. 30

Forme di gestione

1. Il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere gestito mediante:
 - Associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8.06.1990 n. 142;
 - Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8.06.1990 n. 142;
 - Affidamento con modalità di legge a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della citata Legge n. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
 - Affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1998 n. 446.